

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-296	del 06/05/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano per la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2011-293 del 03/05/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Belladonna Vito	

Questo giorno 06 (sei) maggio 2011 (duemilaundici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento diretto tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano per la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna.

VISTI:

- il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare l'art. 57 comma 2b, in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- l'art. 3 del regolamento Arpa in materia di approvvigionamento approvato con D.D.G. n. 87/2009, che prevede il ricorso alla procedura negoziata nei casi consentiti dagli artt.56 e 57 del D. lgs 163/2006, sopra richiamato,
- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad Arpa i propri compiti istituzionali ed in particolare la lettera n) che prevede di fornire attività di supporto alla Regione a agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta n. 2120 del 27/12/2010 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad Arpa la realizzazione del Progetto "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase";
- che, per la realizzazione del suddetto progetto, sono stati previsti costi operativi utilizzabili anche per l'acquisizione di collaborazioni esterne;

- che per l'esecuzione del progetto è necessario l'utilizzo di figure con una specifica conoscenza nel campo dell'elaborazione delle serie storiche di immagini radar satellitari di tipo SAR (Synthetic Aperture Radar);
- che la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano è l'unica ditta in possesso dei brevetti PSInSAR™ e SqueeSAR™, relativi a tecnologie innovative volte all'analisi e al monitoraggio da satellite dei fenomeni di deformazione estesi quali subsidenze, deformazioni gravitative profonde faglie sismiche e moti tettonici, come risulta da apposita dichiarazione della ditta, agli atti;

CONSIDERATO:

- che in ottemperanza all'art.3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dalla Direzione Tecnica, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 1091196365;
- che la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano, come si evince dalla nota redatta dal Dott. Flavio Bonsignore, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta essere in possesso della privativa industriale per l'Italia dei prodotti e dei sistemi realizzati e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla medesima ditta;
- che si è provveduto, quindi, a richiedere alla Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano, in data 16/02/2011, con lettera d'invito Prot. PGDG/2011/846, con allegati capitolato d'oneri e disciplinare tecnico che si allegano sub A), sub B) e sub C) al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, un'offerta per la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna,;
- che con nota del 1° marzo 2011, ref. 11OP0323-PRP1.0, agli atti, la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano, ha presentato a questa Direzione Tecnica, la propria proposta tecnica ed economica;
- che per l'esecuzione della fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna, la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano, ha richiesto un corrispettivo pari ad euro 190.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza Euro 0,00;

RITENUTO:

- di affidare direttamente tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna per un corrispettivo complessivo di Euro190.000,00 IVA esclusa.;

DATO ATTO:

- che l'efficacia dell'affidamento definitivo è subordinata al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni presentate dalla ditta, in merito ai requisiti necessari per l'affidamento;

PRECISATO:

- che alla sottoscrizione del contratto, ai sensi del regolamento Arpa per il decentramento amministrativo, provvederà il Direttore Tecnico;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO, inoltre:

- che Responsabile del procedimento è lo stesso Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Contabilità e Controllo direzionale dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- di delegare il Dott. Flavio Bonsignore, della Direzione tecnica, all'esecuzione del contratto;

DETERMINA

- 1.** di affidare direttamente tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006, alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna in base all'offerta del 1° marzo 2011, ref. 11OP0323-PRP1.0, agli atti, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, allegati sub A), sub B) e sub C) al presente atto quale parti integranti e sostanziali;
- 2.** di subordinare l'efficacia dell'affidamento alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta;

3. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto, ai sensi del regolamento Arpa per il decentramento amministrativo, provvederà il Direttore Tecnico;
4. di dare atto che Arpa Direzione Tecnica corrisponderà alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano la somma di Euro 228.000,00 (IVA inclusa) da liquidare secondo quanto previsto all'art. 12 del capitolato d'onori;
5. di dare atto che il costo di Euro 228.000,00 avente natura di “Servizi vari appaltati esternamente”, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto SUB 10-DTGIR.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

Prot. PGDG/2011/846 del 16/02/2011

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le
Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l.
Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006.
Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura di "Analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna".
Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
N. CIG. 109119636C**

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di *Analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna*.

1. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

I servizi oggetto di fornitura dovranno essere consegnati in Arpa Emilia Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro, 6, Bologna, entro 5 mesi dalla data del contratto.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, anche via fax o e-mail, entro e non oltre le **ore 13.00 del 9 marzo 2011**, indirizzato a:

ARPA Emilia Romagna Largo Caduti del lavoro, 6 – 40122 BOLOGNA

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. Documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti.
3. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti nello schema allegato sub B;

4. ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; il codice CIG attribuito alla presente procedura ai fini del versamento, è 109119636C.
5. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Ciascuna dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a dott.ssa Olivia Casanova

tel. 051 5281208 – e-mail: ocasanova@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi a dott. Flavio Bonsignore

tel. 051 5281200 – e-mail: fbonsignore@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

F Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vito Belladonna



Documenti allegati:

Capitolato d'oneri
Disciplinare Tecnico all. A
Dichiarazione all. B

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 12

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 3 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di **"Analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna"**, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire, per la durata temporale di 24 mesi dalla data di conclusione delle attività, un servizio di assistenza che dovrà prevedere la disponibilità a fornire qualsiasi delucidazione, chiarimento o verifica circa i dati ottenuti e le procedure di analisi utilizzate, nonché la disponibilità all'illustrazione del lavoro svolto nell'ambito di attività seminariali.

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi oggetto della fornitura nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di affidamento.

Art. 4 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a fornire i servizi di cui all'art. 4 entro 5 mesi dalla data del contratto.

Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 12

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) Rispettare, per quanto applicabili alla Fornitura in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 12

di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Sarà cura del Fornitore inoltre:

- utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 12

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 9 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari allo 0,1% della fornitura.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 12

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture dovranno essere emesse con le seguenti scadenze:
 - il 20% dell'importo della fornitura alla presentazione del progetto esecutivo;
 - l'80% alla consegna degli elaborati finali approvati da ARPA;

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 12

- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

3. I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

4. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
9. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 7 di 12

denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 8 di 12

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 11;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 9 di 12

Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
 4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 10 di 12

4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 21 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 22 – Referente tecnico di ARPA

Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico che costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione.

Art. 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni,

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 11 di 12

nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 25 - Proprieta'

La proprietà dei servizi e degli elaborati forniti a fronte del presente contratto, si intende trasferita ad Arpa all'atto della loro accettazione.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 - Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 10 - Cauzione definitiva, Articolo 11 - Penali, Articolo 12 - Corrispettivi, Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 16 - Riservatezza, Articolo 17 - Risoluzione, Articolo 18 -

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 12 di 12

Recesso, Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 20 - Subappalto, Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 25 - Foro competente, Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 27 - Proprietà, Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

____/____-____-____

IL FORNITORE

N. Proposta: PDTD-2011-293 del 03/05/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla Società Tele-Rilevamento Europa T.R.E. s.r.l. di Milano per la fornitura del servizio di una analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeasar tm per il monitoraggio dell'area di pianura della Regione Emilia-Romagna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/05/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
